



TRIBUNALE DI LECCO

Il Giudice Delegato

tenuto conto delle modifiche introdotte alla Legge Fallimentare dal D.L.vo 12.9.2007 n. 169, che si applica ai Fallimenti dichiarati dopo l'1.1.2008, dispone in ordine alle relazioni di cui all'art. 33 L.F., quanto segue (valido anche per i Fallimenti dichiarati nella vigenza del D.L.vo 9.1.2006 n. 5):

- 1) Il Curatore deve depositare alla Cancelleria Fallimentare in duplice copia (una delle quali sarà la stessa Cancelleria Fallimentare ad inviare alla Procura della Repubblica su ordine del G.D.), entro il **termine di giorni 60** dalla data di pubblicazione del Fallimento, la relazione di cui al comma 1 dell'art. 33 L.F. seguendo necessariamente la scansione sottoindicata:

- **CENNI STORICI** = Breve cronistoria della società, dalla data di costituzione alla data di fallimento, con indicazione dell'evoluzione della compagine sociale e degli organi sociali (Consiglio di amministrazione o amministratori – revisori contabili – collegio sindacale).
- **LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI RINVENUTI** = Dettaglio di tutti i libri sociali e dei registri contabili rinvenuti con l'indicazione della data relativa alle ultime annotazioni.
- **CENNI SULL'ATTIVITA' E SUI BILANCI DELLA FALLITA** = Riclassificazione in modello CE (per società di persone e ditte individuali) dei bilanci della fallita dalla data di presunta manifestazione dello stato di insolvenza alla data di fallimento e commento riguardo gli stessi.
- **LE CAUSE E LE CIRCOSTANZE DEL FALLIMENTO** = Alla luce della documentazione acquisita, dalle eventuali dichiarazioni rese dal fallito, dagli amministratori, da terzi (debitamente verbalizzate), dai rapporti fra la società e gli Istituti di credito, dalla riclassificazione dei bilanci, esporre una relazione particolareggiata su: a- le cause e le

circostanze del fallimento; b - la diligenza tenuta dal fallito nella gestione della società; c- la diligenza tenuta dagli organi sociali nella gestione della società.

- **LA MANIFESTAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA** = Dettaglio di eventuali protesti, decreti ingiuntivi ed azioni monitorie, atti a dimostrare l'effettivo stato di insolvenza della società e della conoscibilità del medesimo stato di insolvenza da parte di terzi, come presupposti logici per la predisposizione di eventuali azioni revocatorie.
- **LE PASSIVITA'** = indicazione di massima, sulla base delle verifiche effettuate dalla Curatela, dei debiti rinvenuti nelle scritture contabili o altri documenti (cartelle esattoriali, note pro-forma ...) nonché indicazione specifica delle azioni giudiziarie che vedono il fallito convenuto in giudizio.
- **L'ATTIVO** = Sulla base delle verifiche effettuate dalla Curatela, dei beni rinvenuti in sede di inventario, da eventuali crediti esistenti alla data di fallimento, esporre l'attivo realizzabile ed eventualmente quello già realizzato ed indicare altresì le azioni giudiziarie che vedono attore il fallito.
- **ATTI CHE IL CURATORE INTENDE IMPUGNARE** = Breve descrizione di eventuali azioni che la Curatela vuole intraprendere:
 1. azioni revocatorie
 2. ogni altro atto compiuto dal fallito che il Curatore intende impugnare
 3. atti del fallito che già altri creditori abbiano impugnato con apposte azioni giudiziarie.
- **PROFILI DI RESPONSABILITA'** = Sulla base di tutte le informazioni acquisite, esporre eventuali profili di responsabilità del fallito e di eventuali organi sociali, sia sotto il profilo civile che ai fini dell'istruttoria penale.
- **SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL FALLITO**

PERSONALMENTE = indicare i rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato ovvero gli altri modi di sostentamento del fallito personalmente nonché la situazione patrimoniale del nucleo familiare e la relativa composizione;

- **CONCLUSIONI**

- 2) Nella stessa relazione il Curatore è opportuno che indichi eventuali parti da secretare.
- 3) Eventuali integrazioni o modifiche ad uno dei punti che compongono la relazione ex art. 33 comma 1 L.F. devono formare oggetto di apposito supplemento di relazione, da redigersi secondo i criteri sopra esposti.
- 4) Se nel termine dei 60 giorni il Curatore non ha ancora acquisito materiale sufficiente per rispondere in modo completo a tutti i punti sopra detti, deve depositare necessariamente **istanza di proroga motivata**, indicando altresì il termine strettamente necessario al deposito della relazione completa.
- 5) Ogni **6 mesi successivi al deposito** in Cancelleria della relazione di cui al punto 1), il Curatore deve depositare un rapporto riepilogativo di cui al comma 5 dell'art. 33 L.F., con prova di trasmissione al comitato dei creditori, seguendo il presente schema:
 1. riepilogo delle disponibilità liquide = saldo conto corrente, con allegato l'estratto conto;
 2. riepilogo delle attività svolte per il realizzo dell'attivo = vendite effettuate o in corso per beni mobili o immobili; situazione del recupero crediti (con il punto sulle eventuali azioni giudiziarie in corso e sulle transazioni); stato delle eventuali azioni revocatorie; altre notizie utili;
 3. costi sostenuti nel periodo, con breve illustrazione di quelli più significativi;
 4. riparti effettuati;
 5. osservazioni sull'andamento della procedura;
 6. prossimi atti del Curatore.

- 6) Le eventuali osservazioni del Comitato dei creditori devono pervenire nel termine di 15 giorni dal ricevimento della relazione e devono essere inviate al Curatore stesso, il quale avrà poi cura di depositarle in Cancelleria.
- 7) La relazione ex art. 33 ultimo comma L.F. deve essere depositata, in via telematica ad opera del Curatore e con diritti camerale da anticipare da parte del Curatore stesso anche in caso di mancanza di fondi, alla Camera di Commercio entro il termine perentorio di giorni 30 dalla scadenza del semestre (es.: se la relazione scade il 30.12.2008, va inviata entro e non oltre il 29.1.2009 e ciò anche se, per ipotesi, fosse stata depositata in Cancelleria il 7.1.2009): ciò in quanto la Camera di Commercio applica **sanzioni** in caso di ritardo e dette sanzioni non saranno poste a carico della Procedura (eccetto casi straordinari e motivati da sottoporre al G.D.). Se sono pervenute osservazioni, anche dette osservazioni devono essere trasmesse alla Camera di Commercio da parte del Curatore unitamente alla relazione.
- 8) All'atto del deposito in Cancelleria della relazione ex art. 33 comma 5 L.F. con le modalità di cui sopra, DEVE ESSERE COMPILATA ED ALLEGATA ANCHE la relazione semestrale realizzata attraverso Asteimmobili Servizi (già Planet Com) sul sito del Tribunale, che pertanto SEGUE la periodicità della relazione semestrale di cui al punto 5): tale "seconda" relazione, tuttavia, non va inviata alla Camera di Commercio ma semplicemente lasciata allegata alla relazione cartacea depositata in Cancelleria;

MANDA

alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento a tutti i Curatori, mediante affissione nei locali della Cancelleria, spedizione tramite e-mail e inserimento nel sito Internet del Tribunale nell'area Curatori.

Lecco, lunedì 21 aprile 2008

Il Giudice Delegato
dr. Mirco Lombardi